

FONDAZIONE

**CASA DI RIPOSO DI CAPRIOLO
«Don Gaudenzio Martinazzoli ONLUS»**

Centro Polivalente di Servizi per Anziani

STATUTO

Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con atto pubblico nella seduta del 10.03.2010, rispetto al precedente approvato dalla Regione Lombardia con DGR n.16470 del 23.02.2004)



SOMMARIO

Premessa.....	3
Art. 1. Denominazione e sede.....	4
Art. 2. Scopi istituzionali.....	4
Art. 3. Regolamenti esecutivi.....	5
Art. 4. Patrimonio.....	5
Art. 5. Mezzi finanziari	5
Art. 6. Organi.....	6
Art. 7. Consiglio di amministrazione.....	6
Art. 8. Compiti del Consiglio d'Amministrazione.....	7
Art. 9. Durata e rinnovo del Consiglio d'Amministrazione.....	7
Art. 10. Decadenza e cessazione dei Consiglieri	7
Art. 11. Adunanze del Consiglio di amministrazione	8
Art. 12. Deliberazioni del Consiglio di amministrazione	8
Art. 13. Presidente	9
Art. 14. Attribuzioni del Presidente	10
Art. 15. Revoca delle cariche attribuite agli Amministratori	10
Art. 16. Direttore	10
Art. 17. Personale	11
Art. 18. Bilanci e contabilità.....	11
Art. 19. Estinzione e trasformazione. Devoluzione del patrimonio ..	12
Art. 20. Norme generali	12



Premessa

La **CASA DI RIPOSO DI CAPRIOLO «DON GAUDENZIO MARTINAZZOLI»** discende dal **Pio Luogo di Ricovero Vecchi**, aperto il 22 gennaio 1926 in Via per Calepio da Don Gaudenzio Martinazzoli, Curato, Presidente della Cassa Rurale Depositi e Prestiti, la quale mise a disposizione una casa con annessa ortaglia, a tale scopo acquistata fin dal 1919. L'iniziativa fu sostenuta dall'Amministrazione comunale e dalla cittadinanza di Capriolo, nonché dalle maggiori ditte e famiglie del paese.

Il servizio fu assunto dalle Suore delle Poverelle.

Nel gennaio 1951, a seguito di un legato, l'amministrazione del Ricovero passò all'Ente Comunale d'Assistenza.

*Il 5 maggio 1964, presso il Notaio Mauro Barca di Brescia, il **Ricovero Vecchi «Don Gaudenzio Martinazzoli»** si costituì in Fondazione e si dotò di statuto autonomo, ed il successivo 26 settembre fu eretto in Ente Morale dal Presidente della Repubblica con decreto n. 1189.*

Nel 1965 una generosa donazione della S.p.A. Niggeler & Küpfer mise a disposizione l'appezzamento di terreno sul quale fu costruita l'attuale sede, progettata dall'architetto Tito Spini di Bergamo ed inaugurata nell'aprile 1967.

La validità di quella progettazione, le risorse proprie dell'Ente e i generosi contributi consentirono, nei decenni successivi, ripetuti e significativi interventi d'ampliamento e ristrutturazione. Fu così possibile, e lo sarà anche in futuro, adeguare costantemente la struttura ed i servizi alle mutate esigenze di assistenza alla popolazione anziana.

*La Casa di Riposo di Capriolo ha adeguato nel tempo anche la sua organizzazione, con gli statuti approvati dalla Regione Lombardia il 12 dicembre 1985 ed il 14 novembre 1997, assumendo l'attuale connotazione di **CENTRO POLIVALENTE DI SERVIZI PER ANZIANI**, con la funzione di offrire agli anziani non autosufficienti una residenza protetta ed i necessari servizi socio assistenziali e socio sanitari, anche a domicilio.*

Hanno contribuito al suo mantenimento, con donazioni e lasciti, il tradizionale istituto bancario di Capriolo (già Cassa Rurale Depositi e Prestiti, poi Cassa Rurale ed Artigiana ed oggi Banca di Credito Cooperativo del Basso Sebino), la Ditta Niggeler & Küpfer e le omonime due famiglie, la Società Operaia, le Sig.re Maria Germogli e nob. Antonietta Lantieri de Paratico, il Dr. Giuseppe Sgroy, le sorelle Maria e Serena Manenti, il Dr. Alberto Archetti, numerosi altri cittadini e le principali ditte ed associazioni del paese.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1, la Casa di Riposo è stata un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

La Regione Lombardia con DGR n.VII/16470 del 23.02.2004, in at-



tuazione della stessa legge della Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1, ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile, ha costituito la **Fondazione CASA DI RIPOSO DI CAPRIOLO «DON GAUDENZIO MARTINAZZOLI» - Centro Polivalente di Servizi per Anziani.**

La Regione Lombardia alla data del 01.03.2004 ha iscritto la Fondazione nel Registro Regionale Persone Giuridiche al n° d'ordine 1928.

Art. 1. Denominazione e sede

1. In attuazione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.05/2009 del 30/10/2009, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile, è costituita la **Fondazione CASA DI RIPOSO DI CAPRIOLO «DON GAUDENZIO MARTINAZZOLI» ONLUS - Centro Polivalente di Servizi per Anziani.**
2. La Fondazione ha sede legale in **Capriolo**, provincia di Brescia.
3. La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2. Scopi istituzionali

1. La Fondazione ONLUS non ha fine di lucro e opera per scopi di solidarietà sociale, dedicandosi in via prioritaria all'assistenza delle persone anziane non autosufficienti del territorio.
2. A tal fine la Fondazione ONLUS svolge la propria attività nei settori della protezione sociale e dell'assistenza socio sanitaria, con particolare attenzione alle persone in maggiore stato di bisogno.
3. La Fondazione ONLUS può inoltre svolgere le proprie attività, con finalità connesse e funzionali allo scopo prioritario, nel settore della formazione ed in quello della ricerca di particolare interesse sociale.
4. La Fondazione ONLUS persegue i propri scopi istituzionali nell'ambito della Regione Lombardia, e può operare sia presso le strutture a sua disposizione sia a domicilio.
5. I servizi offerti dalla Casa di Riposo sono a disposizione innanzi tutto dei residenti nel comune di Capriolo ed in via subordinata dei residenti:
 - nei comuni dell'ambito territoriale (Zona/Distretto Sanitario) cui appartiene Capriolo;
 - nei comuni limitrofi;
 - negli altri comuni della provincia di Brescia;
 - nelle altre province della Lombardia.



6. *La Fondazione ONLUS può porre in essere tutti gli atti ed i negozi giuridici funzionali al perseguimento dei propri scopi.*
7. *La Fondazione ONLUS non può svolgere attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di quelle direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art.10, comma 5 del D.lgs 4 dicembre 1997, n.460. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Lombardia.*

Art. 3. Regolamenti esecutivi

1. *L'ordinamento, la gestione ed il funzionamento della Fondazione ONLUS, la tipologia e le modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni, nonché le procedure per l'accesso ai medesimi, le competenze e le attività di amministrazione, sono disciplinati con uno o più regolamenti.*

Art. 4. Patrimonio

1. *Il patrimonio della Fondazione ONLUS è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario dei beni mobili, redatto in data 30 settembre 2003, e dalla perizia di stima degli immobili, redatta il 15 ottobre 2003 e giurata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Rovato il 16 ottobre 2003, approvati dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n. 20 del 20 ottobre 2003 e successive variazioni ed integrazioni.*
2. *Il patrimonio potrà essere incrementato con:*
 - *acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;*
 - *sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;*
 - *contributi a destinazione vincolata.*
3. *È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.*

Art. 5. Mezzi finanziari

1. *La Fondazione ONLUS persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:*
 - a) *rendite patrimoniali;*
 - b) *rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;*
 - c) *contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche sia private;*
 - d) *proventi, lasciti e donazioni non destinati ad accrescere il patrimonio.*



2. *La Fondazione ONLUS non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione non sia imposta per legge o siano a favore di altre ONLUS che per legge o statuto fanno parte della medesima ed unitaria struttura. In conformità dell'art.10, comma 1, lettera e) del d.lgs. 460/97, inoltre, la Fondazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, nonché per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.*

Art. 6. Organi

1. *Sono organi dell'Istituzione:*
 - a) *il Consiglio d'Amministrazione;*
 - b) *il Presidente;*
 - c) *il Direttore.*

Art. 7. Consiglio di amministrazione

1. *La Fondazione ONLUS è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto di sette membri, compreso il Presidente, che sono nominati:*
 - *in numero di quattro dal Sindaco di Capriolo;*
 - *in numero di uno dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo del Basso Sebino di Capriolo;*
 - *in numero di uno dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società Niggeler & Küpfer;*
 - *in numero di uno dal Parroco di Capriolo.*
2. *Gli Amministratori svolgono ogni loro attribuzione esclusivamente in qualità di volontari ed a titolo gratuito.*
3. *Non possono ricoprire la carica di Amministratori i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile.*
4. *La seduta di insediamento del Consiglio d'Amministrazione è convocata dal Presidente uscente e presieduta dal Consigliere più anziano di età, fino alla nomina del nuovo Presidente.*
5. *I componenti del Consiglio d'Amministrazione possono essere riconfermati più di una volta e senza interruzione.*



Art. 8. Compiti del Consiglio d'Amministrazione

1. *Il Consiglio d'Amministrazione, cui sono attribuiti i più ampi poteri di amministrazione, provvede alla gestione ed al regolare funzionamento della Fondazione e delibera su tutte le questioni che la riguardano.*
2. *Spetta in particolare al Consiglio d'Amministrazione:*
 - a) *approvare lo statuto e le relative modifiche;*
 - b) *approvare i regolamenti e le relative modifiche;*
 - c) *approvare il bilancio d'esercizio e la relazione integrativa;*
 - d) *determinare gli importi delle rette e le tariffe dei servizi offerti;*
 - e) *approvare il bilancio di previsione;*
 - f) *deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili;*
 - g) *accettare eredità, legati e donazioni, nonché approvare tutte le variazioni di tipo patrimoniale;*
 - h) *nominare il Direttore della Fondazione;*
 - i) *adottare ogni provvedimento riguardante il personale, nel rispetto delle norme di legge, dei contratti in essere e del regolamento;*
 - j) *autorizzare il Presidente a stare in giudizio.*
3. *Il Consiglio d'Amministrazione può delegare singoli Consiglieri ad interessarsi di problemi o a svolgere funzioni di sua competenza, indicando nella deliberazione di delega le facoltà ed i limiti del mandato.*
4. *Il Consiglio, tramite il Presidente od un Consigliere Delegato, intrattiene rapporti di stretta collaborazione con le istituzioni e le associazioni operanti nel settore dei servizi alla persona.*

Art. 9. Durata e rinnovo del Consiglio d'Amministrazione

1. *Il Consiglio d'Amministrazione rimane in carica cinque anni a decorrere dal giorno di insediamento.*
2. *Entro la data della scadenza deve essere avviata la ricostituzione, con le modalità indicate nel regolamento.*
3. *Dopo la scadenza, il Consiglio continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo organo di amministrazione.*

Art. 10. Decadenza e cessazione dei Consiglieri

1. *I Consiglieri che non intervengano alle sedute per più di tre volte consecutive, senza giustificato motivo, da rendersi formalmente al Presidente, possono essere dichiarati decaduti.*



2. *I Consiglieri che successivamente alla nomina ed all'insediamento del Consiglio d'Amministrazione si trovino in condizione di ineleggibilità, sono dichiarati decaduti.*
3. *La decadenza è dichiarata dal Consiglio d'Amministrazione.*
4. *In caso di dimissioni di un Consigliere, o di cessazione dall'incarico per altre cause, il Presidente informa il soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla tempestiva sostituzione.*
5. *I consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio d'Amministrazione.*
6. *Le contestuali dimissioni della maggioranza dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio.*

Art. 11. Adunanze del Consiglio di amministrazione

1. *Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio di previsione.*
2. *Si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta lo reclami il bisogno, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.*
3. *Per esigenze di comprovata indifferibilità, le sedute straordinarie possono essere convocate con procedura d'urgenza.*
4. *Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire agli interessati almeno:*
 - *sette giorni prima delle sedute ordinarie;*
 - *tre giorni prima delle sedute straordinarie;*
 - *ventiquattro ore prima di quelle urgenti.*
5. *Le sedute del Consiglio d'Amministrazione non sono pubbliche.*
6. *Con il consenso di tutti gli intervenuti, il Consiglio d'Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno o modificare l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti.*

Art. 12. Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. *Il Consiglio d'Amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno la metà dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.*
2. *Le deliberazioni aventi per oggetto l'approvazione dei bilanci e gli atti di disposizione del patrimonio, con esclusione dei provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.*



3. *Le deliberazioni aventi per oggetto l'approvazione e le modifiche dello statuto e le alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti l'organo di amministrazione.*
4. *In caso di parità prevale il voto del Presidente.*
5. *Di norma, le votazioni avvengono per appello nominale ed a scrutinio palese. Hanno luogo con voto segreto per le questioni relative alle persone.*
6. *Non può partecipare alla deliberazione, e deve lasciare la sala dell'adunanza, il Consigliere che, a qualsiasi titolo, abbia interesse nell'argomento in esame. L'interesse può essere diretto ovvero riguardare parenti ed affini fino al quarto grado. Della dichiarazione di interesse e dell'avvenuto allontanamento deve essere fatta menzione nel verbale dell'adunanza.*
7. *Ai fini della determinazione della validità delle deliberazioni:*
 - *non è computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alla deliberazione;*
 - *nel calcolo del numero legale e della maggioranza, le parti decimali devono essere sempre arrotondate all'intero superiore.*
8. *La stesura e la registrazione delle deliberazioni competono al Segretario, nominato come previsto nel regolamento. In caso di sua assenza od impedimento, le operazioni sono affidate a persona di volta in volta designata dal Consiglio d'Amministrazione.*
9. *Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti. Se qualcuno si allontana prima dell'apposizione delle firme o rifiuta di firmare, ne è fatta menzione nel verbale.*

Art. 13. Presidente

1. *Il Presidente è eletto dal Consiglio d'Amministrazione fra i suoi membri, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri, nella seduta di insediamento. L'elezione avviene a scrutinio segreto.*
2. *Il Presidente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio ed esercita le sue funzioni sino alla elezione del nuovo Presidente.*
3. *In caso di assenza o temporaneo impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, eletto con le procedure indicate per il Presidente, ma con votazione separata.*
4. *In caso di assenza o temporaneo impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano.*



Art. 14. Attribuzioni del Presidente

1. *Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati nelle liti.*
2. *Spetta al Presidente:*
 - a) *determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, nonché convocare e presiedere le adunanze;*
 - b) *curare l'esecuzione delle deliberazioni;*
 - c) *sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;*
 - d) *esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico;*
 - e) *sottoscrivere gli atti dispositivi dei pagamenti e i documenti dimostrativi delle riscossioni;*
 - f) *assumere, in caso d'urgenza, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio d'Amministrazione entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione del provvedimento.*

Art. 15. Revoca delle cariche attribuite agli Amministratori

1. *Il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri Delegati possono essere singolarmente revocati dal Consiglio d'Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.*
2. *La mozione di revoca è ammessa in caso di violazione degli obblighi statutari, di mancata attuazione delle determinazioni del Consiglio d'Amministrazione o di reiterata inattività nelle funzioni attribuite dal Consiglio.*
3. *La mozione deve essere motivata e presentata per iscritto da almeno un terzo dei Consiglieri.*
4. *Il Consiglio deve riunirsi non prima che siano trascorsi dieci giorni e non dopo che ne siano trascorsi venti dalla presentazione della mozione.*
5. *La votazione, a scrutinio segreto, deve essere preceduta dalla lettura della mozione di revoca e dalle controdeduzioni dell'interessato.*

Art. 16. Direttore

1. *Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Presidente.*



2. *Collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente, assolve alle altre funzioni indicate nel regolamento.*
3. *Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato avente la durata massima di cinque anni e non assoggettabile a tacito rinnovo. La carica può essere ricoperta più volte e senza interruzione.*
4. *Il mandato conferito al Direttore può essere revocato in presenza di reiterate inadempienze. La revoca è disposta dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Presidente e soggiace alle procedure previste dal Codice civile.*
5. *La carica non è compatibile con quella di membro del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione.*

Art. 17. Personale

1. *Al Consiglio d'Amministrazione compete l'adozione di ogni provvedimento riguardante il personale che opera nella Fondazione, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti in essere.*
2. *La dotazione del personale è determinata dal Consiglio d'Amministrazione, coerentemente con le previsioni della programmazione, nel rispetto degli standard gestionali previsti dalla vigente normativa.*
3. *La disciplina del personale, nonché i requisiti e le modalità per l'instaurazione del rapporto di lavoro, sono stabiliti nel regolamento, in conformità ai principi di buon andamento della gestione, imparzialità ed efficienza.*

Art. 18. Bilanci e contabilità

1. *L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.*
2. *La Fondazione è obbligata all'approvazione del bilancio d'esercizio entro il 30 aprile ed alla formazione del bilancio di previsione entro il 30 novembre di ogni anno.*
3. *Il servizio di cassa è affidato ad un istituto bancario di notoria solidità designato dal Consiglio d'Amministrazione.*
4. *Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e deve essere redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 2423 del Codice civile.*



5. *Le valutazioni al bilancio dovranno essere approvate tenendo conto dei criteri di cui all'art. 2426 del Codice civile e la nota integrativa redatta con le modalità e contenuti dell'art. 2427.*
6. *Il bilancio d'esercizio deve essere corredato da una relazione relativa alla situazione della Fondazione, all'andamento della gestione ed ai risultati raggiunti.*
7. *Nel regolamento sono definite le modalità per il controllo e la revisione contabile.*

Art. 19. Estinzione e trasformazione. Devoluzione del patrimonio

1. *La Fondazione ONLUS è costituita senza limitazioni di durata nel tempo e si estingue nei casi previsti dall'art. 27 del Codice civile.*
2. *Qualora lo scopo fosse esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio divenuto insufficiente, il Consiglio delibera la trasformazione dello scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati, allontanandosi il meno possibile dalle indicazioni contenute nell'art. 2.*
3. *Qualora non fosse possibile provvedere nei termini suddetti, il Consiglio d'Amministrazione nomina un liquidatore che provvede allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio residuo.*
4. *In caso di scioglimento la Fondazione ONLUS dovrà devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a fine di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23.12.1992 n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.*

Art. 20. Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.